

# Sulle intercettazioni spunta al Senato il limite a 45 giorni

**In Parlamento.** In arrivo a Palazzo Madama un correttivo della Lega al Codice di procedura penale che fissa un limite di durata agli ascolti. Nuovo intervento della maggioranza per rivedere le regole

**Giovanni Negri**

In attesa dell'ormai per certi versi mitologica riforma delle intercettazioni, più volte annunciata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, è il Parlamento a proseguire l'operazione di smantellamento della vecchia disciplina degli ascolti. Al Senato in queste ore sarà infatti votato l'emendamento presentato dalla relatrice di maggioranza Erika Stefani (Lega) che introduce nel nostro Codice di procedura un limite di durata delle intercettazioni. Collocato in un provvedimento dedicato nel suo articolo iniziale al tema delle intercettazioni tra indagato e difensore l'emendamento punta a riscrivere parte dell'articolo 267 del Codice stabilendo che le operazioni di ascolto non possono avere una durata complessiva superiore a 45 giorni.

Oggi le intercettazioni sono disposte per un periodo che non può essere superiore a 15 giorni, soggetto però a successivi rinnovi, per periodi sempre di 15 giorni e su decreto del gip. In linea teorica gli ascolti possono così coprire tutta la fase delle indagini, o una sua gran parte.

La proposta di intervento fissa invece un limite più rigido. Che potrà essere superato solo nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore è giustificata dall'emergere di «elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».

Si tratta solo dell'ultimo tassello di un complesso sistema di modifiche che hanno visto le Camere spesso protagoniste utilizzando le proposte del Gover-

no per agganciare misure più estese. Esempio, in questo senso, quanto avvenuto pochi mesi fa con il decreto legge, poi convertito e oggi in vigore, con il quale il ministero della Giustizia ha allargato il regime degli ascolti per i reati associativi di mafia (più flessibile soprattutto quanto a presupposti per l'autorizzazione) a tutti i procedimenti per reati commessi avvalendosi del metodo mafioso e rivedendo sul piano organizzativo tutto il sistema degli ascolti, proponendo la realizzazione di strutture infradistrettuali in grado di coniugare aggiornamento tecnologico e tutela della riservatezza.

A questi due elementi nel corso dei lavori parlamentari si è aggiunta una serie di altri interventi: è stata inserita innanzitutto la limitazione della trascrizione nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria solo del contenuto

LA DEROGA AMMESSA **Il limite più rigido in arrivo potrà essere superato solo nei procedimenti contro la criminalità organizzata**

L'OPERAZIONE IN ATTO **In attesa della riforma del ministro della giustizia Nordio arriva un altro colpo al Codice di procedura penale**

I punti chiave

24

**I mesi per le indagini**

Sulla base della disciplina attuale delle intercettazioni la durata massima può teoricamente coincidere con quella delle indagini preliminari che oggi prevede una lunghezza, a seconda della gravità della condotta che va dai 12 mesi per le contravvenzioni ai due anni per i delitti più gravi

45

**La durata standard**

Sulla base dell'emendamento della relatrice la durata massima delle operazioni di ascolto dovrà essere di 45 giorni, con l'eccezione dei reati di criminalità organizzata e quando una durata superiore è giustificata da elementi specifici e concreti oggetto di esplicita motivazione

delle intercettazioni rilevante, anche per dimostrare l'innocenza dell'indagato. Quanto al tema delle intercettazioni attraverso trojan si introduce una motivazione rafforzata: il gip dovrà cioè esporre con «autonoma valutazione» e «in concreto» le ragioni che rendono necessario per le indagini l'utilizzo del captatore.

Importante poi anche la modifica sul regime dell'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi. Tornando alla normativa antecedente il 2019 si è disposto che risultati delle intercettazioni possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali l'intercettazione è stata disposta, soltanto se risultano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Infine, si è stabilito l'obbligo per il pubblico ministero di indicare nel dettaglio il costo sostenuto per le operazioni di ascolto.

Di più, con il disegno di legge in discussione alla Camera, viene introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non è stato riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è inoltre escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori.